

Per il concepito una dimensione personale

ALBERTO GAMBINO

NEL VERDETTO DI WASHINGTON UN ROVESCIMENTO DI SGUARDO GIURIDICO. E NON SOLO La sentenza della Corte Suprema Usa «Dobbs vs. Jackson Women's Health Organization» reclama una riflessione 'di sistema' meno emotiva e più distaccata, che provi a comprendere le ragioni di quanto è successo. Esistono le Carte costituzionali, leggi fondamentali degli Stati e dei loro cittadini; poi ci sono le altre leggi che disciplinano le vicende sociali ed economiche che lo Stato intende regolamentare: esse devono conformarsi alla Costituzione, di rango legislativo sovraordinato. In genere, ogni Stato ha la sua Costituzione, dunque leggi e Costituzione parlano lo stesso linguaggio. Poi ci sono gli Stati Uniti, che hanno una Costituzione e 50 Stati.

In tema di aborto, in Italia ci fu nel 1975 una sentenza della Corte costituzionale che stabilì che non potesse considerarsi reato l'interruzione della gravidanza ove fosse necessaria per tutelare la salute della madre. Nel 1978 il Parlamento promulgò la legge 194 che proceduralizza l'aborto sulla scorta dei principi di quella sentenza, ampliandone l'applicazione. Negli Stati Uniti, nel 1973, mentre già

una ventina di Stati si erano dotati di leggi che consentivano l'aborto entro limiti diversificati - di cui appena 4 con il solo limite della mera scelta della donna - la sentenza «Roe vs. Wade» stabilì la rilevanza costituzionale del diritto all'aborto. Tale diritto veniva ricavato dal 14° emendamento della Costituzione americana, che tutela la libertà personale dei cittadini dalle ingerenze dello Stato, e dunque la loro libera scelta, la quale comprende anche la privacy.

Questa contemplerebbe - secondo la Corte Suprema del 1973 - anche la libertà di abortire. Dunque, diritto all'aborto come diritto 'solitario' di libertà, ben più esteso di quanto - attraversando l'Oceano - è previsto nella normativa italiana (e per gran parte europea) che pone la possibilità di interrompere la gravidanza in ragione del pregiudizio alla salute fisica o psichica della madre e svalutazione della donna stessa. A quel punto, essendo la sentenza «Roe vs. Wade» di rango costituzionale, essa si è imposta sulle legislazioni dei 46 Stati americani (su 50) che non consentivano o limitavano l'aborto. Ora la sentenza «Dobbs vs.

Jackson» ribalta la prospettiva. Essa, intanto, sul piano sostanziale si pone il problema se davvero il feto sia solo un ostacolo all'esercizio delle libertà private o abbia qualche peculiare carattere intrinseco. E risponde positivamente dicendo che possiede anche una dimensione 'personale', ponendo dunque una questione morale profonda, che a questo punto non può essere risolta con una scelta privata praticamente senza limiti ma va radicata nelle scelte legislative, espressione della sovranità dei cittadini di ciascuno Stato. Con la conseguenza che i 50 Stati nordamericani tornano a essere sovrani in materia e liberi di disciplinare l'interruzione della gravidanza.



Avvenire

La Corte Suprema ha, dunque, ragionato in termini europei e italiani, affermando in definitiva che il diritto all'aborto non è assoluto e non va giuridicamente trattato in analogia a qualsiasi altra scelta di libertà personale, ma ciascuno Stato può valutare la normativa più adeguata tenendo presenti tutti gli interessi coinvolti, anche di rango costituzionale. Non si può far finta di non vedere come la sentenza «Roe vs. Wade», figlia di tempi scientificamente incerti, non teneva affatto conto della presenza di un altro essere umano coinvolto nella questione, glissando sul problema dell'inizio della vita umana e dando rilevanza giuridica al solo concetto di viability, cioè la capacità del bambino di vivere al di fuori del grembo materno, quando oggi l'intera comunità scientifica è unanime nel riconoscere la continuità biologica della vita umana a cominciare dal concepimento, così come la misurabilità del dolore fetale. Si sostiene da più parti che ora i cittadini degli Stati americani che possono legittimamente restringere l'accesso all'interruzione della gravidanza saranno costretti a spostarsi verso altri Stati più permissivi, con pregiudizio della fascia di popolazione più indigente. Il tema deve essere collocato correttamente dentro il sistema statunitense. Delle due l'una: o si suggerisce al popolo americano di assegnare la competenza sull'aborto alla legge federale, con l'effetto che a quel punto certamente ci sarà una normativa uniforme su tutto il territorio americano, sebbene però non sia affatto detto che essa corrisponda alla legge auspicata dai critici alla sentenza «Dobbs vs. Jackson» (nessuno infatti potrà escludere a priori che la maggioranza dei rappresentanti del Congresso possa votare una norma come quella dello Stato dell'Alabama che vieta ogni forma di aborto); oppure si accetta - più rispettosamente - la scelta storica di libertà e indipendenza, costata sangue e guerre, che ha comportato che gli Usa non siano un unico Stato ma si compongano di una federazione di Stati, ciascuno sovrano nei ricordati limiti della Costituzione americana e, dunque, legittimato a decidere in autonomia quando si tratta di legiferare su temi radicati nell'ethos nella sensibilità dei propri cittadini. Presidente di Scienza & Vita RIPRODUZIONE RISERVATA.